

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 263

del 28/04/2026

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Regolamento aziendale sugli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi valido dal 01.01.2025.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. n. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- le Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, Allegato 1, disciplinanti le modalità e i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche a decorrere dall'anno 2018;
- il Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021;
- Linee guida incentivi per le funzioni tecniche di Regione Lombardia - Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12.12.2025;
- il Decreto D.G. n. 221 del 14.04.2025 avente ad oggetto "Adeguamento del Regolamento aziendale sugli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, adottato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021";

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 e, in particolare, l'art. 45 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche;
- il Decreto Legislativo n. 209/2024 (c.d. correttivo appalti);

Dato atto che:

- con il D.Lgs. n. 36/2023 è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ha innovato, tra l'altro, la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, sostituendo l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con il nuovo art. 45;
- nel corso del 2023, in vigore della disciplina previgente, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 ha previsto, per gli anni dal 2023 al 2026 e con riferimento ai progetti finanziati con risorse PNRR e PNC, la possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale;
- a seguito della stratificazione normativa venutasi a creare, è stata valutata l'opportunità di procedere ad una duplice revisione regolamentare, mediante:
 - un primo intervento di adeguamento regolamentare, applicabile agli anni 2023 e 2024, nel rispetto delle Linee guida regionali del 2019 e finalizzato anche a consentire la corresponsione degli incentivi al personale dirigente coinvolto in interventi PNRR e PNC;
 - un nuovo Regolamento pienamente conforme al nuovo impianto normativo e alle nuove Linee guida regionali (Prot. ATS n. 0118407 del 12.12.2025) per le funzioni tecniche, con decorrenza dall'anno 2025;

Considerato che, per quanto sopra:

- con Decreto D.G. n. 221 del 14.04.2026 si è proceduto ad adeguare il Regolamento aziendale sugli incentivi tecnici approvato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021;
- è stato predisposto, in ottemperanza al D.Lgs. n. 36/2026 e ss.mm.ii e nel rispetto delle nuove Linee guida incentivi per le funzioni tecniche di Regione Lombardia, l'allegato schema di Regolamento aziendale recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adeguato alla normativa in premessa richiamata (allegato "A" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composto da n. 31 pagine);

Preso atto che il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione sindacale ed è stato sottoscritto dalle rappresentanze sindacali in data 24.04.2026 (Rep. ATS n. 172/2026);



Ritenuto, pertanto di adottare l'allegato Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche adeguato alla normativa sopra richiamata (Allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - composto da n. 31 pagine);

Vista la proposta formulata dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non genera oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Regolamento aziendale recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adeguato alla normativa in premessa richiamata (allegato "A" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composto da n. 31 pagine);
- b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;
- c) di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore alla data di adozione del presente provvedimento e che si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture con decorrenza dal 01.01.2025;
- d) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45
DEL D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii. PER
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI



INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI	
1 OGGETTO E FINALITÀ	4
2 RIFERIMENTI NORMATIVI - DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
3 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4 FONDO INCENTIVANTE	5
5 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE	6
6 DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO	6
7 SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO	7
8 FORMAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI TECNICHE	8
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPLATI DI LAVORI	
9 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE	8
10 FUNZIONI INCENTIVATE	14
11 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI	15
12 DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO	15
13 ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME.....	18
14 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	19
15 ALLOCAZIONE IN BILANCIO DELL'INCENTIVO	20
PARTE III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPLATI DI SERVIZI E FORNITURE	
16 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE	21
17 FUNZIONI INCENTIVATE - soggetti che hanno diritto all'incentivo.....	23
18 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI	24
19 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO	25
20 ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME.....	27
21 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	28
22 ALLOCAZIONE IN BILANCIO DELL'INCENTIVO	29
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI	
23 NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	30
24 PUBBLICAZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA	31



PREMESSA

Il presente Regolamento definisce, a far data **dal 01.01.2025**, le modalità attuative per l'ATS di Brescia dell'art. 45, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e ss.mm.ii., di seguito denominato "codice", relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle modifiche normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore e della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" di Regione Lombardia, di seguito denominata "regole di sistema", con particolare riferimento al - suballegato n. 1 avente ad oggetto "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche", per quanto applicabile; della DGR XII/1827 del 31/01/2024 allegato 10 e delle successive Linee guida incentivi per le funzioni tecniche di Regione Lombardia - Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025, che trovano applicazione a far data dal 01.01.2025;

In ultimo si ricorda che con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che "ove una amministrazione locale abbia ommesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato *ex post*, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo".

Il presente regolamento disciplina l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per i soli appalti banditi dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2024) e con riferimento alle procedure avviate a decorrere dal 01.01.2025



PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, nonché tenuto conto delle indicazioni e linee guida regionali¹, disciplina:
 - a) la costituzione del fondo di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento **(80%)** del fondo di cui alla precedente lettera a) a favore del personale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che, sulla base di apposito atto/nota di individuazione, abbia svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'incentivo;
 - c) l'impiego della quota del venti per cento **(20%)** del fondo, eventualmente incrementata come da previsione ex art. 4 comma 3 del presente Regolamento, per il finanziamento delle iniziative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi al personale avente diritto è finalizzata al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte, e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture, valorizzando in tal modo le professionalità interne all'Agenzia.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI - DEFINIZIONI E ACRONIMI

1. Riferimenti normativi e linee di indirizzo di Regione Lombardia:
 - D.G.R. n. XI/ 2672 del 16.12.2019, Sub Allegato n. 1 "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche";
 - D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209. aggiornato al D.L. 21 maggio 2025 n. 73, c.d. "decreto infrastrutture", convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025 n. 105;
 - D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 Allegato 10;
 - Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - "Codice", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
 - "Incentivo", la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente Regolamento;
 - "Fondo" o "Fondo incentivante", il fondo di cui all'art. 45, commi 2 del Codice;
 - "Agenzia" o per "ATS", l'ATS di Brescia;
 - "RUP", il Responsabile Unico del Progetto;

¹ Il riferimento è alla DGR XI/2672 del 16.12.2019- Sub Allegato 1), alla DGR XII/1827 del 31/01/2024 e alle Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025;



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- "DL", il Direttore dei Lavori;
- "DEC", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- "Referente della programmazione" triennale di beni e servizi e programmazione triennale dei lavori pubblici, il Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale;
- "Procedura di affidamento", qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata, o di affidamento diretto nei casi ammessi, finalizzata all'aggiudicazione e/o all'affidamento di lavori, servizi o forniture;
- "Collaboratori" i soggetti incaricati delle funzioni/attività incentivabili: coloro che - tecnici, giuridici o amministrativi - in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
- "PAD", Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;
- "FONGES", piattaforma regionale per la gestione e calcolo del fondo incentivante riguardante procedure di affidamento di beni e servizi.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e funzioni inerenti o correlate alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla verifica e al collaudo di lavori, servizi e forniture, indicate all'Allegato I.10 al Codice, per i quali il relativo bando, avviso, lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o adottato in data successiva al 31 dicembre 2024.
2. Nell'applicazione del presente Regolamento si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Seconda Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell'incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica o collaudo di **lavori pubblici**;
 - b) le disposizioni comuni, finali e quelle contenute nella **Terza Parte** del Regolamento disciplinano la costituzione del fondo, la ripartizione, corresponsione e liquidazione dell'incentivo con riferimento alla programmazione, affidamento, esecuzione e verifica di **forniture e servizi**.

4 FONDO INCENTIVANTE

1. Il Fondo, costituito in conformità a quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, del Codice e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali sopracitate, è destinato:
 - a) nella misura del **80 per cento** alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
 - b) nella misura del **20 per cento** al finanziamento di attività di formazione del personale e all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma precedente punto b), è incrementato delle seguenti quote:
 - quota eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte ovvero prive



dell'attestazione del dirigente/RUP;

- quota corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente, affidate a personale esterno all'Amministrazione.
3. I limiti percentuali di cui al comma 1 si applicano alle somme accantonate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi.
 4. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, primo periodo del Codice, gli appalti finanziati con fondi europei o con altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola quota dell'80% destinata al personale con mansioni di natura tecnico-amministrativa e che abbia maturato il diritto all'erogazione dell'incentivo.

5 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE

1. L'accantonamento del fondo è effettuato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e secondo le modalità e nei limiti disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'accantonamento è previsto a copertura degli incentivi economici, al lordo degli oneri sia previdenziali che assistenziali, ma non include l'IRAP che resta a carico del bilancio dell'Ente.
3. Il fondo si costituisce:
 - per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulle piattaforme telematiche di negoziazione Sintel/MEPA (per acquisti di valore compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria);
 - per le gare aggregate: per la quota parte dell'ATS al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulle piattaforme Sintel/MEPA se l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ATS rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
 - per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte dell'ATS alla convenzione centralizzata.
4. È ammesso, ove necessario, l'aggiornamento dell'accantonamento di cui al punto precedente, in caso di recepimento di successiva normativa/linee guida nazionali e/o regionali.
5. L'accantonamento del fondo è confermato solo a seguito di validazione da parte di Regione Lombardia, tramite il portale regionale "FONGES113" e relativo accantonamento annuale nel bilancio dell'ATS.

6 DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo spettante ai sensi del presente Regolamento viene determinato nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e nei limiti e modalità disciplinate dalle pertinenti disposizioni contenute nella **Parte II e Parte III** del presente regolamento.
2. Il personale può svolgere funzioni tecniche incentivabili su più procedure di gara e contratti, promuovendo, ove possibile, la rotazione degli incarichi.
3. Ove il dipendente svolga più funzioni, autonomamente incentivabili nell'ambito dello stesso appalto o relativamente ad appalti differenti, l'incentivo è calcolato sommando le quote corrispondenti alle singole funzioni.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo² percepito dalla medesima unità di personale.

L'incentivo eccedente rispetto ai limiti di cui primo periodo, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento.

Incrementa altresì le risorse di cui al all'art. 4 comma 2 del Regolamento, la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM e strumenti di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) il limite relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente è aumentato del 15 per cento.

5. L'Agenzia, per il tramite della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni e, parimenti, fornisce alle Amministrazioni informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti dal loro personale, per conto di ATS.
6. Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti per ogni annualità di effettiva esecuzione dell'incarico, con riferimento al limite del comma 4, secondo il principio di competenza. Gli incentivi annui dovuti eccedenti il limite di cui al precedente comma 4, non sono corrisposti dall'Amministrazione, neppure negli anni successivi a quello considerato, e vanno ad incrementare il fondo di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

7 SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO

1. Sono beneficiari della corresponsione dell'incentivo tecnico:
 - a) i dipendenti dell'Agenzia, e il personale in posizione di comando o distacco in entrata che svolga concretamente le attività previste dall'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) il personale dipendente di altre Amministrazioni che assume incarichi conferiti dall'Agenzia, ove non siano presenti nell'organico della unità organizzativa competente le professionalità tecniche, giuridiche ed amministrative necessarie, né vi sia la possibilità di acquisirle presso altre unità organizzative.In tali casi, il Responsabile unico del Progetto (d'intesa con il Dirigente responsabile dell'ufficio competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura) può proporre alla Direzione dell'Agenzia il ricorso all'utilizzo di dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Se la proposta è assentita dalla Direzione Strategica dell'ATS verrà formalizzato apposito accordo tra le amministrazioni interessate. L'Agenzia può, inoltre, formalizzare accordi che prevedano l'utilizzo, da parte di altre Stazioni Appaltanti, di professionalità presenti nell'Agenzia stessa per ricoprire funzioni previste dall'articolo 3.

² Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.



2. Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.
3. Le disposizioni del presente Regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di un incarico di funzione che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

8 FORMAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI TECNICHE

1. A beneficio degli uffici competenti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Agenzia, mediante la quota del fondo accantonato così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. c) ed eventualmente incrementata come previsto dal comma 3 art. 4 del presente Regolamento, acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche allo scopo di incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Una parte delle risorse di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI

9 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE

1. L'accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto per tutti gli appalti di **lavori**, con la sola **eccezione** dei seguenti affidamenti e contratti:
 - a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
 - c) procedure il cui valore a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;
 - d) procedure di affidamento diretto (invito ad un unico operatore economico), per importi inferiori a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - e) procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando quando i lavori possono essere forniti da un solo operatore economico;
2. Gli affidamenti diretti di lavori di importo superiore a € 100.000,00 sono oggetto di incentivazione e in tal caso l'importo dell'incentivo è abbattuto del 50%.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

3. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di lavori sono iscritte nel quadro economico di progetto. I valori oggetto di accantonamento:
- vengono determinati applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle *Tabelle 1A e 2A* per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
 - vengono destinate nella misura dell'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento, incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 8.

Nella Tabella 1A sotto riportata, vengono definite le fasce di importo e le percentuali da applicarsi alle stesse. (Le percentuali della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% da destinare, ai sensi del comma 6 dell'art. 45, all'acquisto di beni, tecnologie e finalità ivi indicate).

*Tabella 1A: Fasce d'importo dei Lavori**

Classi di importo dei Lavori	% da applicare
<u>fino a € 500.000,00</u>	2,00%
<u>da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,60%
<u>da € 1.500.001 fino a € 5.000.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,60%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,20%
<u>da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,60%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,20%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,80%
<u>oltre € 20.000.001</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000	1,60%



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000	1,20%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0.80%
- oltre € 20.000.001,00	0,60%

*Valori percentuali modificati dalle Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025;

A seconda del grado di complessità dell'opera o lavoro verranno applicati i coefficienti di riduzione di riduzione di cui alla Tabella 2A, tenuto conto della seguente legenda:

TIPOLOGIA INTERVENTO	GRADO DI COMPLESSITA'	COEFFICIENTE
A) Opere e lavori con grado di complessità $\geq 1,00$ <i>della tavola Z1</i>	$\geq 1,00$	<i>1,00</i>
B) Opere e lavori con grado di complessità $< 1,00$ <i>della tavola Z1</i>	$< 1,00$	<i>= al grado di complessità</i>

Tabella 2A: Grado di complessità* dei Lavori

Categoria - Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione Delle Opere	Grado di complessità G	** Percentuale da applicare
EDILIZIA Residenza	E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65	0,65
	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	0,95
	E.07	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20	1,00
EDILIZIA Sanità, struzione, Ricerca	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	0,95
	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi- Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	1,00



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	1,00
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, osari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	0,95
	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	1,00
	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	1,00
EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	0,65
	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	0,95
	E.19	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	1,00
	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	0,95



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004	1,20	1,00
	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1,00
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni	0,70	0,70
	S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50	0,50
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	0,95
	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	0,90	0,90



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	0,75
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	0,85
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	1,00
IDRAULICA Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	0,65
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte	0,80	0,80



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

		subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale		
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi informativi	T.01	Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm	0,95	0,95
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio	0,70	0,70

**Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al DM 17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016"*

***Percentuale da applicare sui coefficienti dei Gradi di complessità G ricondotta a massimo 1%.*

4. Le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice e, tra queste, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, nonché gli interventi supplementari il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, potranno generare incentivi solo se ricompresi nell'importo delle spese tecniche previsto nel quadro economico originario dell'opera e con riferimento alla quota di attività tecnica effettivamente aggiuntiva e strettamente connessa alla variante approvata. L'incentivo per la quota parte di attività effettivamente aggiuntiva potrà essere riconosciuto solo se coperto da corrispondente accantonamento economico ai sensi dell'art. 45, comma 1. Qualora la variante sia di modesta entità e non comporti incremento di spesa tecnica, rientra nel fondo originario dell'intervento.

10 FUNZIONI INCENTIVATE

1. L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;



- direzione dei lavori;
- collaboratori del direttore dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario)
- coordinamento dei flussi informativi.

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.L.gs 36/2023 come vigente dal 31.12.2024 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16 del D.L.gs 209/2024, danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni ed attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati a partire da tale data.

11 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 10 vengono individuati dal Dirigente competente, sentito il RUP, con specifico atto/nota con riferimento alla singola procedura.
2. L'atto/nota di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto), ivi compreso il personale dirigenziale. Nell'adozione dell'atto il Dirigente competente tiene conto:
 - a) della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;
 - b) della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
 - c) delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.
3. L'atto/nota di individuazione può essere modificato nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento con riferimento ad attività e funzioni ancora da svolgere.

12 DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il Dirigente competente imputa detti importi alle singole fasi di **programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione** dei lavori secondo le percentuali indicate nella *Tabella 3A*; quindi, quantifica l'incentivo spettante ai singoli dipendenti applicando agli importi di cui sopra le percentuali indicate nella *Tabella 4A* con riferimento alle singole annualità ai fini degli adempimenti previsti all'art. 6.

Tabella 3A - imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

Fasi della procedura	Ripartizione del fondo tra le fasi	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.4 del Codice (20%)
Fase 1: programmazione	10% del valore del fondo	8%	2%
Fase 2: procedura di affidamento	35% del valore del fondo	28%	7%
Fase 3: esecuzione e collaudo	55% del valore del fondo	44%	11%
<i>(somme delle quote relative alle singole fasi - valori di riscontro)</i>		<i>(80%)</i>	<i>(20%)</i>

Tabella 4A- percentuali di ripartizione dell'incentivo lavori

Fasi della procedura	Quota della % erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c. 5 dell'art. 45 Codice	Funzione/ attività Rientrante in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase
F1: fase di programmazione	8%	Programmazione della Spesa (RUP)	70%
		Supporto/collaborazione al RUP (*)	30%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 1 - valore di riscontro			(100%)
F2: fase procedura di affidamento	28%	Responsabile unico del progetto (RUP)	40%
		Supporto/collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/documenti di gara (*)	10%
		redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

		redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo	5%
		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara (*)	40%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 2 - valore di riscontro			(100%)
F3: fase di esecuzione	44%	Responsabile unico del progetto (RUP)	20%
		Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipula (*)	10%
		Direttore Lavori (D.L.)	25%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dei lavori (**)	8%
		Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	10%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/ certificato di regolare esecuzione	8%
		Collaudo statico	8%
		Collaborazione giuridico-amministrative alle attività di esecuzione	11%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 3 - valore di riscontro			(100%)
Accantonamento ex art. 45, c. 5 D. Lgs. 36/2023	20%	Risorse destinate alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art.45 del D. Lgs. 36/2023	
(valore di riscontro) Totale	100%		



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del RUP, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra sarà assegnata all'attività di RUP.

(**) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dei lavori, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (8%) sarà assegnata all'attività di Direzione dei lavori, la cui quota diventerà pertanto del 33% (25% + 8%).

3. Qualora le funzioni incentivate di cui sopra:

- a) siano in parte affidate a professionisti esterni, gli importi dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da detti professionisti rimangono nella parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di iniziative e acquisizioni contemplate al precedente art.8;
- b) siano svolte in avvicendamento da due o più dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti, i corrispondenti importi dell'incentivo vengono riconosciuti in quota proporzionale a ciascuno dei soggetti che si sono avvicendati nel rispetto del principio della competenza.

13 ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME

1. L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del Direttore della SG Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, sentito il responsabile unico del progetto, sulla scorta dell'atto/nota di individuazione di cui al precedente art.11.
2. Ove emerga, a seguito dell'accertamento, che nell'acquisizione dei lavori si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente, l'incentivo ad esso spettante è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'incremento dei costi. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in *Tabella 5A*.

Tabella 5A – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei lavori

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	80%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	80%

3. Ai fini della decurtazione non rilevano:

- a) quanto al termine di esecuzione di lavori, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;



- b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto.
4. Nei casi di cui al comma 2, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della SC competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.
 5. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.
 6. Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
 7. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

14 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta per ciascun appalto di lavori, al termine delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Il dirigente competente può disporre comunque la liquidazione unitaria, da effettuarsi a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo dei lavori in appalto. La liquidazione alla conclusione di ogni singola fase interviene per le quote dell'incentivo corrispondenti alle fasi alle quali le attività incentivate rispettivamente si riferiscono.
2. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento, terrà conto delle eventuali decurtazioni indicate nel precedente articolo 13.
3. Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è adottato dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, ed è successivamente trasmesso da quest'ultimo al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che:

- 1) nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

attività effettivamente svolte anche in relazione alle giornate di presenza;

- 2) nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;
 - prestazioni svolte da personale dipendente, laddove non distribuibile;
 - prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;
 incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.
4. L'importo dell'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP, complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (100%) percepito dalla medesima unità di personale.
Il sopracitato limite è incrementato del 15 per cento, subordinatamente all'adozione da parte dell'Amministrazione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice. (art. 45 comma 4, terzo periodo del Codice).
5. Si precisa che l'eventuale liquidazione degli incentivi al Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.
6. Qualora il Direttore del Dipartimento competente sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore amministrativo.

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:

- monitora l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
- annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota massima del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Si provvederà ad erogare gli incentivi, come da tabelle sopra riportate, tenuto conto dei limiti delle somme riconosciute da Regione per i servizi e le forniture e dei limiti indicati nel quadro economico per i lavori.

15 ALLOCAZIONE IN BILANCIO DELL'INCENTIVO

L'imputazione a bilancio degli accantonamenti nel fondo, prevista nel quadro economico, deve essere effettuata per anno di competenza.



PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

16 ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE

1. La costituzione nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposta con riferimento:
 - a) agli acquisti effettuati con procedura comparativa, per importi superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa);
 - b) alle procedure di affidamento diretto il cui valore sia superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - c) ai rinnovi e alle proroghe, se di valore superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), qualora esercitati, solo per la quota relativa alla fase di esecuzione;
 - d) alle gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila;
 - e) alle adesioni a gare aggregate e/o a convenzioni centralizzate/accordi quadro delle Centrali di Committenza ARIA S.p.A./Consip S.p.A., per i quali l'incentivo è da calcolarsi avendo a riferimento la sola fase svolta (programmazione e/o esecuzione);
 - f) procedure ex art. 76 il cui valore a base di gara sia superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), per beni e servizi rientranti in categorie merceologiche diverse da quelle previste dal DPCM 11 luglio 2018);
 - g) alle proroghe contrattuali, incentivabili, solo per la quota di esecuzione, solo se previste negli atti di gara, incluse nel valore dell'appalto e correttamente rendicontate sulle PAD;
 - h) alle concessioni;
2. La costituzione del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento non è invece disposta nei seguenti casi:
 - a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) procedura di valore inferiore o uguale a € 40.000,00 (IVA esclusa), qualsiasi sia la tipologia;
 - c) rinnovi e proroghe, di valore inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
 - d) procedure di affidamento diretto il cui valore sia inferiore o uguale a € 100.000,00 (IVA esclusa);
3. Nell'ambito dei casi previsti dal precedente comma 1, si procede alla costituzione del fondo soltanto nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, in applicazione delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2. 2 nonché dell'allegato II.14 al Dlgs. 36/2023 e s.m.i.
4. L'accantonamento viene costituito come segue:
 - **per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia**, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45 ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende)
 - **per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila**: la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);

- **per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 45, è determinata al momento della presa d'atto degli esiti di gara calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila;
- **per le gare ARIA/ CONSIP** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata dall'Agenzia, considerando il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia.

5. L'incentivo è determinato applicando le percentuali e i moltiplicatori di cui alle successive tabelle 1B – grado di complessità delle procedure e 2B - Fasce d'importo dei Servizi e Forniture, al valore o all'importo posto a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge.

Nella *Tabella 1B* sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità delle procedure, con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 1B – Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara³	Moltiplicatore *
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	0,7 (70%)
Farmaci e vaccini	0,3 (30%)
Gare aggregate con capofila ATS Brescia Gare effettuate da altre ATS/ASST/IRCCS con ATS Brescia mandante	1 (100%)
Gare autonome/a livello di singola azienda – Proroghe – rinnovi – procedure ex art. 76 D. Lgs 36/2023	0,5 (50%)

*Valori percentuali modificati dalle Linee guida incentivi per le funzioni tecniche Protocollo numero G1.2025.0049142 del 12/12/2025;

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, nella *Tabella 2B* sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità delle procedure, con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2B – Fasce d'importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	

³ Si rimanda alle disposizioni dettate da Regione Lombardia nell'ambito del documento "Linee guida incentivi per funzioni tecniche 2025-2026 – Ambito beni e servizi".



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

17 FUNZIONI INCENTIVATE - SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

- L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività tecniche, come da Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023:
 - programmazione della spesa;
 - (RUP) responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento nella fase pre e post aggiudicazione o in caso di adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza, coloro che provvedono all'emissione ordinativi, controlli-amministrativi-contabili anche afferenti le liquidazioni, alla rendicontazione del ciclo di vita digitale del contratto nelle piattaforme PAD/ANAC, etc.);
 - predisposizione dei documenti di gara e adempimenti pre e post contrattuali;
 - (DEC) direzione dell'esecuzione del contratto;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano, verifiche amministrative-contabili-contabili, controllo qualitativo/quantitativo del servizio/fornitura etc.);
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - verifica di regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
- I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati, per ciascun appalto, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni affidatigli;
 - grado di complessità dell'attività.



3. Fermo restando l'elencazione delle attività incentivabili di cui sopra, in linea esemplificativa, hanno diritto all'incentivo:
- coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 37 del Codice e disposizioni regionali);
 - coloro che svolgono attività di "Responsabile del Progetto" (art. 15 del Codice e Allegato I.2 e II.14);
 - coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea; attività relative alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto);
 - coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (provvedimenti di adesione a convenzioni o di recepimento esito, lettere seguenti queste prime due attività in assenza della fase 2, gestione fideiussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei conti; emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, ecc.);
 - coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione";
 - coloro che svolgono attività di supporto/collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, solo se formalmente nominati (con nota o altra disposizione del DEC), (attestazione della corretta esecuzione);
 - coloro che svolgono attività "Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

18 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 17 vengono individuati dal Dirigente competente, sentito il RUP, con specifico atto/nota con riferimento alla singola procedura.
2. Nel conferimento dell'incarico, il Dirigente competente considera:
 - a) l'integrazione tra le molteplici competenze, in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) la competenza acquisita oltre che i risultati conseguiti dal personale, nell'espletamento di incarichi professionali analoghi;
 - c) l'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) i limiti e i vincoli previsti per i diversi ordini professionali dettati dalla vigente normativa.
3. L'atto d'individuazione riporta i nominativi, la qualifica, la struttura di appartenenza, le funzioni, le attività assegnate, con riserva di eventuali integrazioni o modificazioni, per le attività istruttorie disposte dal RUP.
4. È fatta salva la modificabilità dell'atto di individuazione, qualora si renda necessario aggiornare le percentuali sopra richiamate, nonché procedere a sostituzione/individuazione di nuovi/ulteriori operatori coinvolti nel processo acquisitivo.



19 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La determinazione dell'incentivo avviene sulla base degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. La quantificazione dell'incentivo da riconoscersi per singola fase – Programmazione, Affidamento, Esecuzione – risulta dall'applicazione al fondo accantonato delle percentuali di seguito individuate (*Tabella 3B*):

Tabella 3B – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del Codice	Accantonamento ex art. 45 c.5 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase programmazione	10% del valore dell'accantonamento nel Fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44 %	11%

3. Il fondo costituito è registrato a bilancio secondo il principio di competenza, ossia registrando sul bilancio dell'anno di riferimento della procedura i valori relativi alle fasi 1 e 2 (rispettivamente, programmazione dei fabbisogni e procedura di affidamento) oltre alla quota parte della fase 3 di spettanza della medesima annualità (fase 3 - esecuzione). La restante parte della quota relativa alla fase tre sarà da imputarsi ai bilanci degli anni successivi, sempre secondo il predetto principio, tenuto conto dell'effettiva durata contrattuale.
4. La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), è effettuata dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, sentito il RUP, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Tabella 4 B – Percentuali di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

Fasi della procedura	Quota della % erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c. 5 dell'art. 45 Codice	Funzione/attività Rientrante in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

F1: fase di programmazione	8%	Programmazione della Spesa (RUP)	70%
		Supporto/collaborazione al RUP	30%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 1 - valore di riscontro			(100%)
F2: fase procedura di affidamento	28%	Responsabile unico del progetto (RUP)	30%
		Supporto/collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/documenti di gara	10%
		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara	60%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 2 - valore di riscontro			(100%)
F3: fase di esecuzione	44%	Responsabile unico del progetto (RUP)	20%
		Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipula	15%
		Direzione dell'Esecuzione	35%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*)	25%*
		Collaudo tecnico-amministrat. Ovvero Verifiche di Conformità / certificato di regolare esecuzione	5%
Somma delle quote percentuali relative alla fase 2 - valore di riscontro			(100%)



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

Accantonamento ex art. 45, c. 5 D. Lgs. 36/2023	20%	Risorse destinate alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art.45 del D. Lgs. 36/2023	
(valore di riscontro) Totale	100%		

(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (25%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 60% (35%+25%).

20 ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo e positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti da parte del Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Progetto, sulla scorta dell'atto/nota di individuazione, eventualmente aggiornato in corso di realizzazione della procedura acquisitiva.
2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva esecuzione delle funzioni da parte dei soggetti interessati. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudato/ verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno in base al principio di competenza ed effettività.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 60 (Revisione Prezzi), 120 (Modifica di contratti in corso di esecuzione) e 121 (Sospensione dell'esecuzione) del D.lgs. 36/2023, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in *Tabella 5B*.

Tabella 5B - Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei servizi e forniture

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	80%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	80%



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

1. Ai fini della decurtazione non rilevano:
 - a) in relazione al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto che hanno comportato variazioni contrattuali nei limiti di cui al citato art. 120 comma 3 lett. b).
2. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della SC competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.
3. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.
4. Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
5. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

21 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione degli incentivi è disposta, almeno annualmente, dal Direttore della SC competente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP.
2. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento, terrà conto delle eventuali decurtazioni indicate nel precedente articolo 20.
3. Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è adottato dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, ed è successivamente trasmesso da quest'ultimo al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che:

- nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte anche in relazione alle giornate di presenza;

- nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;
 - prestazioni svolte da personale dipendente, laddove non distribuibile;
 - prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;

incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45.

4. L'importo dell'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (100%) percepito dalla medesima unità di personale.
 1. Si precisa che l'eventuale liquidazione degli incentivi al Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.
 2. Qualora il direttore del Dipartimento competente sia beneficiario dell'incentivo la verifica delle attività svolte verrà effettuata dal Direttore amministrativo.
 3. Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:
 - monitora l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
 - annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
 - contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre amministrazioni;
 - interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota massima del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Si provvederà ad erogare gli incentivi, come da tabelle sopra riportate, tenuto conto dei limiti delle somme riconosciute da Regione per i servizi e le forniture e dei limiti indicati nel quadro economico per i lavori.

22 ALLOCAZIONE IN BILANCIO DELL'INCENTIVO

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare:
 - la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;



- la fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi bilanci.
2. Tenuto conto della tipologia di procedura, si precisa quanto segue:
- a) **Per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.
 - b) **Per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - c) **Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di presa d'atto al 100% per la fase 1 e, in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - d) **Per le gare ARIA/ CONSIP:** il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata con più ordini successivi.

PARTE IV- DISPOSIZIONI FINALI

23 NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati con pubblicazione bando, avviso o lettera di invito prima del 01.07.2023, le disposizioni del "Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021.
2. Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati con bando/lettera d'invito pubblicati dal 01.07.2023 al 31.12.2024, le disposizioni del "Regolamento per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" approvato con Decreto D.G. n. 212 del 14.04.2026 e costituente parte integrante e sostanziale del presente documento, in versione aggiornata.
3. Qualora il presente Regolamento risulti incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, lo stesso deve considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, ove risultino direttamente applicabili, diversamente, deve essere modificato, seguendo la procedura di legge.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.



5. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.

24 PUBBLICAZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line di ATS di Brescia.

Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'ATS di Brescia e sul sito internet dell'Agenzia (www.ats-brescia.it) - Sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti e protocolli dell'agenzia".